

Prot. n. 1399.22/A  
Inoltrata a mezzo posta elettronica

Palermo, 25 gennaio '22

Al Sig. Provveditore dell'Amministrazione  
Penitenziaria della Regione Sicilia  
dott.ssa Cinzia CALANDRINO  
**PALERMO**

e, p.c.:

Al Sig. Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione penitenziaria  
Pres. Bernardo PETRALIA  
**ROMA**

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione penitenziaria  
Cons. Roberto TARTAGLIA  
**ROMA**

Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
dott. Massimo PARISI  
**ROMA**

Alla Sig.ra Direttrice dell'Ufficio IV - Relazioni Sindacali  
dott.ssa Ida DEL GROSSO  
**ROMA**

Al Direttore della C.C. "Antonino Burrafato"  
dott.ssa Carmen ROSSELLI  
**TERMINI IMERESE**  
Al Presidente della U.S.P.P.  
dott. Giuseppe MORETTI  
**ROMA**

Alla Segreteria Provinciale U.S.P.P.  
Sig. Gerlando MARINO  
**TERMINI IMERESE**  
Al Segretario Locale U.S.P.P.  
**TERMINI IMERESE**

Oggetto: applicazione misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo sviluppo della sicurezza delle attività economiche e sociali

*Egregio Sig. Provveditore,*

nella recente e nutrita corrispondenza inoltrata alla S.V. si è avuto modo di evidenziare la grave condizione di decadenza amministrativa della C.C. "Antonino Burrafato" di Termini Imerese. Ove quanto denunciato non fosse di per sé sufficiente, corre obbligo a questa Segreteria regionale, anche in ragione delle vibranti lagnanze raccolte degli interessati, aggiungere quanto segue.

Come noto, ai sensi del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che ha introdotto nel testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l'art. 4-ter, dal 15 dicembre 2021 l'**obbligo vaccinale** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, è stato esteso al personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Il personale appartenente alla Polizia Penitenziaria, nei termini che saranno illustrati nel prosieguo, rientra, naturalmente, nell'ambito applicativo della previsione normativa.

Occorre precisare che, a mente dell'art. 3-ter del citato decreto legge n. 44/2021, introdotto dal parimenti citato decreto-legge n. 172/2021, "l'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale

primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.

I Dirigenti penitenziari delle strutture in cui presta servizio il personale ...assicurano il rispetto dell'obbligo. Ciò posto, la Direzione Generale del Personale e delle Risorse ha diramato le note n. GDAP 0456756 del 9.12.'21 e n. GDAP 0478382 del 27.12.'21 aventi ad oggetto decreto-legge 26 novembre '21, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo sviluppo della sicurezza delle attività economiche e sociali. Ulteriori indicazioni applicative.

Al fine di dare esatta esecuzione alla normativa appena richiamata, a partire dal 15 dicembre 2021 i responsabili delle strutture hanno pertanto dovuto, ai sensi del comma 3 dell'art. 4-ter, verificare immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei dipendenti della Polizia di Penitenziaria, di quello appartenente alle funzioni centrali, i cappellani, gli esperti ex art. 80 etc., acquisendo le informazioni necessarie, costituendo la vaccinazione requisito indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i Direttori delle strutture intimano, senza indugio, agli interessati di produrre, “entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa o, ancora, la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito. Se, invece, scatta la mancata presentazione dei documenti, perché l'operatore non intende rispettare l'obbligo vaccinale «l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione» del poliziotto. Non ha conseguenze disciplinari e conserva il posto di lavoro ma al lavoratore non è dovuto alcun compenso e gli vengono ritirati la tessera di riconoscimento, la placca, l'arma in dotazione individuale e le manette.

Entrambi gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria per i quali ha interesse questa Sigla erano assenti ai sensi dell'art. 68 D.P.R. 3/1957; gli stessi, come da indicazioni fornite dagli Organi superiori, raggiunti dai predetti inviti, nei termini stabiliti nei rispettivi inviti hanno esternato le proprie osservazioni, rappresentando che la direzione non avrebbe potuto procedere, in assenza di quanto richiesto, alla sospensione dal servizio, con contestuale decadenza del trattamento economico e dal resto, perché il **collocamento in aspettativa era anteriore al decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172**.

Ad oggi non è dato sapere quali adempimenti abbia compiuto la direzione interessata, fatto è che improvvisamente entrambi gli appartenenti sono stati raggiunti dalle sospensioni del servizio, senza avvenuta notifica del decreto, provvedimento che, oltre a permettere di conoscere le oggettive motivazioni per le quali non sono state accolte le rispettive ragioni, avrebbe consentito il legittimo esercizio del diritto di opporsi mediante presentazione del ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Vale la pena ricordare, a tal proposito, che la sospensione decorre dalla notifica del provvedimento, dunque, laddove fosse stata correttamente rispettata la prevista procedura, ne sarebbe conseguita la regolarizzazione del ritiro dell'armamento individuale, del tesserino, della placca e delle manette.

Ciò che la direzione non ha tardato a fare, diversamente dei molteplici errori procedurali, è stato piuttosto **trasmettere il decreto di sospensione in parola alla ragioneria territoriale dello Stato competente, per dare esecuzione al trattenimento economico**. Solo successivamente la direzione è riuscita a comprendere le ragioni, già evidenziate nelle rispettive osservazioni dai colleghi debitamente depositate, come suffragato dalle ulteriori indicazioni applicative del Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse, che legge per conoscenza, che modificavano quanto stabilito nella circolare 9 dicembre '21, protocollo n. 0456756.U, relativamente all'ipotesi di aspettativa per infermità ai sensi dell'art. 68 D.P.R. 3/1957, “*si precisa che la stessa dà luogo all'applicazione della procedura di invito nell'ipotesi in cui il collocamento in aspettativa sia stato chiesto dal dipendente successivamente dell'entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, (a decorrere dal 27 novembre 2021)*”, non agendo quindi con tempestività, né evitando il pregiudizio della sottrazione delle spettanze del mese corrente, né procedendo a notificare i due decreti (quello di sospensione e di riammissione in servizio), a coloro che, incolpevolmente, hanno vissuto **stress e disagio**

causati dall'Amministrazione Penitenziaria cui appartengono, e rispetto ai quali non ha manifestato alcuna umana comprensione.

In ragione di quanto testé esposto si richiede, Sig. Provveditore, di intensificare l'attività di garanzia, operando i controlli del caso e vigilando con attenzione sui singolari provvedimenti adottati nella C.C. "Antonino Burrafato" di Termini Imerese, che rischiano di generare ulteriore malcontento e stress psico-fisico tra il personale, in verità gravemente deluso, in particolare, per la proliferazione di procedimenti disciplinari, oltre che per le disparità di trattamento e le ingiustizie provocate da una gestione poco attenta, che mostra di adottare decisioni non conformi ai principi di trasparenza e di pari opportunità, che diversamente andrebbero osservati - senza eccezioni - e posti sempre e comunque a fondamento dell'agire dell'Amministrazione.

Si preannuncia infine che la scrivente Federazione, a tutela dei **Lavoratori ingiustamente danneggiati dalla scorretta procedura**, proporrà di attivare ogni possibile tutela prevista dall'Ordinamento giuridico, anche mediante il ricorso agli organi giudiziari competenti, assicurando tutto il proprio contributo al fine di contrastare pratiche amministrative viziate e gravemente contrarie ai principi di buon andamento, equità ed efficienza, che codesta direzione, ancora una volta, ha posto in essere.

Distinti saluti

Il Segretario Nazionale U.S.P.P.  
dott. Francesco D'ANTONI

